



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2008 (20.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0199 (COD)**

**15821/08
ADD 1**

**ECOFIN 517
EF 107
CODEC 1561**

ADDENDUM ALLA NOTA

della: presidenza
alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 14317/08 ECOFIN 423 EF 79 CODEC 1337

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso
- Disposizioni rivedute del compromesso della presidenza

Sulla scorta delle osservazioni pervenute nel quadro della procedura scritta avviata dalla presidenza in base al doc. 15821/08, la presidenza ha deciso di rivedere le disposizioni qui accluse.

Le modifiche di tali disposizioni sono evidenziate in neretto.

**DISPOSIZIONI CHE SOSTITUISCONO LE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DEL
DOC. 15821/08**

1. Considerando 11 (soppresso)

(11) (...)

2. Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma della direttiva in corso di modifica

3) L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 (...) è sostituito dal seguente:

"(...)

1. Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

Se la relazione della Commissione, di cui all'articolo 12, conclude che tale livello e l'armonizzazione del livello di copertura non sono necessari per **evitare distorsioni transfrontaliere tra gli Stati membri** e assicurare la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria nella Comunità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del secondo comma.

Fatto salvo il comma seguente, gli Stati membri che convertono in moneta nazionale gli importi espressi in euro nel presente paragrafo provvedono a che gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione a condizione che tale arrotondamento non superi 100 EUR.
(...)".

3. Articolo 7, paragrafo 3 della direttiva in corso di modifica

abis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, **anteriamente** al 1° gennaio 2008, offrivano, segnatamente per ragioni di carattere sociale, la copertura totale di determinati tipi di depositi."

4. Articolo 2 della direttiva di modifica

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009 (...).

Tuttavia, gli Stati membri applicano [...] le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 1, punto 3), inciso i) della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, entro il [...] 31 dicembre 2010.

In deroga al primo comma (...), gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 94/19/CE, modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.